



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.

*Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

Repertorio atti n. 151CV del 6 febbraio 2014

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 6 febbraio 2014:

**VISTO** l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

**VISTA** la nota n. 0000061 del 2 gennaio 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, approvato dal Consiglio dei Ministri, il 27 dicembre 2013, ai fini dell'acquisizione del parere di questa Conferenza;

**CONSIDERATO** che il provvedimento è stato inviato, il 10 gennaio 2014, alle Regioni ed agli Enti locali

**CONSIDERATO** che, per l'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 22 gennaio 2014, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno illustrato un documento contenente una serie di emendamenti, tra i quali in particolare:

- richiesta al Governo di dare attuazione agli impegni assunti in occasione del parere della Conferenza Unificata sulla legge di stabilità 2014 (seduta del 14 novembre 2013) ai fini della soppressione del contributo richiesto alle Regioni sul saldo netto per un importo di 560 milioni di euro e della esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei;
- riproposizione di alcune proposte di modifica finalizzate al miglioramento della normativa in materia di patto di stabilità interno (patto territoriale incentivato e patto territoriale verticale) e a dare una interpretazione autentica di alcune disposizioni concernenti la lettura correlata delle norme sul patto stesso a bilancio preventivo ed il principio contabile per i bond e derivati delle Regioni;
- inserimento di alcune disposizioni concernenti le spese per l'assunzione di personale a tempo determinato da impiegare per l'EXPO 2015 di Milano ed il trattamento fiscale dei carburanti erogati nelle zone di confine con Stati non appartenenti all'Unione europea,

**CONSIDERATO** che i rappresentanti dell'UPI hanno consegnato un documento contenente alcune proposte di modifica ed integrazione agli articoli 1 e 6 del testo in esame concernenti, tra l'altro, la possibilità anche per le Province di riproporre il piano di riequilibrio finanziario e l'introduzione di disposizioni volte alla soluzione dei problemi derivanti dalla riduzione delle risorse per le Province conseguente alle disposizioni del provvedimento in materia di spending review (sia per quanto concerne il recupero delle risorse a carico delle Province c.d. "incapienti" sia per l'erogazione alle altre Province delle spettanze dovute);





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che l'ANCI non ha preso parte alla citata riunione tecnica;

**CONSIDERATO** che i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze hanno preso atto dei documenti presentati, riservandosi una valutazione al riguardo;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in distinti documenti che hanno consegnato (All. 1, 2 e 3);

**CONSIDERATO** che il Governo si è riservato di valutare il complesso delle proposte presentate;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, trasmesso, con nota n. 0000061 del 2 gennaio 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e di quanto contenuto nei documenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario  
Roberto G. Marino



Il Presidente  
Graziano Delrio

410.

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 6 FEB. 2014



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
14/009/CU8/C1-C2

**PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 151, RECANTE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO INDIFFERIBILI FINALIZZATE A GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DI ENTI LOCALI, LA REALIZZAZIONE DI MISURE IN TEMA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED OPERE PUBBLICHE IN FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA' NATURALI**

**Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata**

Le Regioni e le Province autonome chiedono al Governo di dare attuazione agli accordi assunti in occasione dell'espressione del parere al ddl stabilità in Conferenza Unificata, ove si era impegnato a presentare alcuni emendamenti condivisi con le Regioni atti a modificare il testo del ddl stabilità in materia di eliminazione del contributo delle Regioni sul saldo netto da finanziare e di esclusione dal tetto del Patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei.

In quell'occasione erano state manifestate dalle Regioni e dalle Province autonome le proprie preoccupazioni in ordine alla insostenibilità del contributo regionale alla manovra nonché sulla possibilità di mantenere in tali condizioni gli equilibri dei bilanci regionali e il cofinanziamento agli interventi finanziati dall'UE per il periodo di programmazione 2014 /2020 (a cui concorrono le Regioni per il 30%).

Si ripresentano, pertanto, i due emendamenti richiesti dalle Regioni all'art.1 del DL che modifica la legge di stabilità.

Si ripropongono, inoltre, alcuni emendamenti con lo scopo di migliorare la normativa sul Patto di stabilità sia regionale che territoriale e alcuni emendamenti che mirano a dare un'interpretazione autentica di norme in vigore (*lettura correlata delle norme sul Patto di stabilità a bilancio preventivo; in materia di principio contabile di bond e derivati*).

Si ritiene necessario ripresentare anche alcuni emendamenti che, pur essendo già stati approvati dal Consiglio dei Ministri o dal Senato al DL 126/2013 non convertito in legge, non sono stati riproposti in questo DL in materia integrazione alla normativa sulle spese di personale a tempo determinato per EXPO 2015 e in materia di carburanti erogati nelle zone di confine con Stati non appartenenti alla UE.

## EMENDAMENTI AL DL 151/2013

Emendamento in materia di saldo netto da finanziare .....	2
Emendamento per l'esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei .....	3
Emendamento per il Patto integrato .....	4
Emendamento scadenze patto territoriale incentivato e patto territoriale verticale .....	4
Emendamento sull'applicazione del patto incentivato nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti .....	4
Emendamento lettura correlata norme rispetto patto di stabilità a bilancio preventivo .....	5
Emendamento estensione al 2014 dell'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi.....	5
Emendamento spazi finanziari del patto di stabilità.....	6
Emendamento esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, da dissesti idrogeologici, da eventi alluvionali e da emergenze ambientali .....	6
Emendamento esclusione dal patto di stabilità delle spese relative alla partecipazione a EXPO	7
Emendamento modifica principio contabile per Bond e derivati.....	7
Emendamento in materia di società.....	8
Emendamento estinzione crediti tributari non superiori a 30 euro .....	9
Emendamento esclusione dal Patto delle spese relative ai finanziamenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari	10
Emendamento integrazione alla normativa sulle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione per EXPO .....	10
Emendamento all'articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 - proroga agevolazione EXPO	10
Emendamento in materia di carburanti erogati nelle zone di confine con Stati non appartenenti alla UE.....	11
Emendamento per un'efficace integrazione dei provvedimenti commissariali con gli interventi delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale.....	13
Emendamento inerente gestione Parco Nazionale dello Stelvio	.....13

### Emendamento in materia di saldo netto da finanziare

Al comma 2 dell'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunta la seguente lett. e bis):

“e bis) i commi 522, 523, 524 e 525 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati;



Conseguentemente:

- a) il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni nella "Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" è ridotto per l'anno 2014 per l'importo di 560 milioni di euro.
- b) l'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto – legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni è ridotta di 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014 per far fronte all'onere relativo ai minori interessi attivi.

### **Relazione**

Per assicurare la sostenibilità finanziaria delle Regioni a Statuto ordinario si ritiene necessario sopprimere il contributo delle Regioni al saldo netto da finanziare mediante la riduzione della sezione parte regionale del Fondo di cui al DL 35/2013 **che comunque non potrebbe essere utilizzato se non nei limiti dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità** ulteriormente ridotto dalla legge di stabilità 2014. Pertanto le Regioni non possono accedere a ulteriori prestiti non potendo garantire la possibilità di spesa.

Le Regioni non sono in grado di restituire risorse al bilancio dello Stato se non pregiudicando gli equilibri di parte corrente.

### **Emendamento per l'esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei**

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

*"La lett.n bis) del comma 4 dell'art.32 della legge 12 novembre 2011, n.183, è sostituita dalla seguente:*

*"n bis). delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, ivi comprese le spese sostenute utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e destinate all'attuazione del Piano di Azione e Coesione. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011;"*

### **in subordine**

*Al comma 7, dell'art.2, del DL 8 aprile 2013, n.35, le parole "e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti " e di 1.800 milioni di euro per l'anno 2014"*

### **Relazione**

È necessario che l'aumento delle spese detraibili dal patto di stabilità a 1,8 miliardi previsto dal comma 7, art.2, del DL 35/2013, sia considerato solo il primo passo verso l'esclusione di tutti i



cofinanziamenti dal Patto. In ogni caso va innalzato il tetto delle esclusioni anche per il 2014 almeno allo stesso livello del 2013.

#### **Emendamento per il Patto integrato**

Al comma 2 dell'art.1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è aggiunta la seguente lettera e ter):

“ e ter) il comma 505 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abrogato.”

#### **Relazione**

L'emendamento proposto è finalizzato ad evitare l'ennesimo rinvio della adozione del Patto di stabilità interno integrato che rappresenta la modalità di concorso delle Regioni al risanamento finanziario della Repubblica più coerente rispetto ai vincoli imposti allo Stato e che esaltano l'ente quale regista delle dinamiche finanziarie e di spesa del territorio.

Dal presente emendamento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

#### **Emendamento scadenze patto territoriale incentivato e patto territoriale verticale**

Al comma 2 dell'art.1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è aggiunta la seguente lettera e ter):

“ e ter) sono abrogati i commi 541 e 543 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .”

#### **Relazione**

La legge di stabilità 2014 ha anticipato i termini dell'applicazione del patto incentivato e del patto verticale territoriale. I termini stringenti impediscono la ricognizione delle effettive esigenze degli enti locali per definire la graduatoria degli spazi finanziari da assegnare a ciascun ente. L'emendamento mira a ripristinare le precedenti scadenze.

#### **Emendamento sull'applicazione del patto incentivato nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti**

Al comma 2 dell'art.1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è aggiunta la seguente lettera e quater):

“e quater) al termine del secondo periodo del comma 542 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte le seguenti parole ”salvo diverso accordo in sede di Consiglio delle autonomie locali fra Regione, Anci regionale e le strutture regionali dell'UPI.”

#### **Relazione**

L'emendamento mira a riportare a livello regionale in sede di CAL la distribuzione degli spazi finanziari previsti dal patto incentivato affinché il sacrificio degli spazi finanziari regionali resti sul proprio territorio.

Emendamento lettura correlata norme rispetto patto di stabilità a bilancio preventivo

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 sono aggiunti i seguenti commi:

“All’art. 1, comma 3 del Decreto Legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole “*del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno*” e aggiungere dopo le parole “*gli equilibri economico-finanziari degli enti e*” le parole “*per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.*”

All’art. 1, comma 167 della legge 266 del 23 dicembre 2005, aggiungere dopo le parole “*del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno*” le parole “*con riferimento al rendiconto*”.

### **Relazione**

L’emendamento mira a correlare la lettura fra le norme previste dalla L.228/2012 e dal DL 174/2012 in tema di Patto di stabilità che ha sollevato alcune criticità nei rapporti con le Sezioni Regionali della Corte dei conti.

La sequenza temporale delle leggi dovrebbe far propendere per la non applicazione del DL 174/2012 ai fini del controllo sul bilancio preventivo del Patto di stabilità non essendo per le Regioni, a differenza dei comuni, previsto l’obbligo di elaborazione del bilancio di previsione in ottemperanza ai limiti del Patto che si ricorda essere costruito come tetto di spesa anziché saldo.

Il monitoraggio dell’andamento del Patto di stabilità interno è effettuato sui dati di gestione, trimestralmente, secondo il prospetto definito con decreto dal Ministero dell’Economia e delle finanze. La certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno avviene entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, quindi a consuntivo.

**Emendamento estensione al 2014 dell’esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi.**

All’art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

“All’articolo 1, comma 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole “per l’anno 2013” sono sostituite dalle parole “per gli anni 2013 e 2014”.

Contestualmente, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7 bis:

“ 7 bis. Per l’anno 2014, l’esclusione di cui al comma precedente trova applicazione anche per i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi in conto capitale, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali”.

## **Relazione**

L'emendamento è finalizzato ad estendere al 2014 l'esclusione dagli obiettivi del Patto di stabilità dei trasferimenti effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi, con l'obiettivo di favorire il perseguimento degli obiettivi previsti dal DL 35-2013.

### **Emendamento spazi finanziari del patto di stabilità**

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

Al comma 8 dell'art. 1 del DL 35/2013 come coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 dopo le parole "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole "richiesta equivalente di pagamento" sopprimere "entro il predetto termine"; dopo le parole "prioritariamente per il pagamento di" sostituire "residui" con "debiti".

#### **Relazione**

Al fine di consentire anche ai comuni e alle province delle Regioni che non hanno debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 di poter utilizzare gli spazi finanziari del patto di stabilità previsti dal DL 35/2013 "Pagamenti della Pubblica amministrazione" si propone di sopprimere la data di riferimento del 31/12/2012.

Infatti l'articolo 1 comma 7 del DL 35/2013 prevede la possibilità di allentare i vincoli di patto alle Regioni per l'importo dei residui passivi di parte corrente erogati ai comuni e alle province soggetti al patto a fronte di corrispondenti residui attivi.

Il successivo comma 8 però vincola tale possibilità esclusivamente le Regioni al pagamento dei loro debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Tali spazi sarebbero destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali. Si evidenzia come non tutte le Regioni hanno dichiarato debiti certi liquidi ed esigibili in quanto in linea con la tempistica dei pagamenti previsti dai rispettivi contratti con i fornitori (Cfr. Relazione del Ministero dell'Economia sullo stato di avanzamento del DL 35/2013). Sarebbe opportuno pertanto al fine di consentire anche agli enti locali delle Regioni che non registrano debiti al 31/12/2012 di beneficiare dell'allentamento del patto di modificare in modo minimale la norma stralciando la data di riferimento del 31/12/2012.

La norma non necessita di copertura finanziaria in quanto già compresa all'interno delle coperture previste con l'approvazione del DL 35/2013.

### **Emendamento esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, dal dissesto idrogeologico, da eventi alluvionali e da emergenze ambientali**

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

"All'articolo 32, comma 4, della Legge n. 183, del 12 novembre 2011, di seguito alla lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:





“*n - quinquies*) per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, nonché a interventi correlati al dissesto idrogeologico, a eventi alluvionali ed emergenze ambientali .”

#### **Relazione**

Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione ed il ripristino dei danni causati da eventi sismici, nonché il rilancio dell'economia del comparto edilizio, è essenziale che le spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, da dissesti idrogeologici, da eventi alluvionali e da emergenze ambientali, siano escluse dal Patto di Stabilità.

#### **Emendamento esclusione dal patto di stabilità delle spese relative alla partecipazione a EXPO**

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 sono aggiunti i seguenti commi:

“All'articolo 32, comma 4, della Legge n. 183, del 12 novembre 2011, di seguito alla lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:

“*n - sexies*) per il biennio 2014 - 2015 le spese sostenute per la partecipazione a EXPO nei limiti di 40 milioni annui;”.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono ripartiti gli spazi finanziari disponibili con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Le Regioni e le Province autonome possono derogare per l'anno 2014 e 2015 i limiti di spesa stabiliti dal comma 8, dell'art.6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 in materia di comunicazione e promozione per le sole spese inerenti l'EXPO.”

#### **Relazione**

Al fine di agevolare la partecipazione delle Regioni e Province autonome a EXPO si propone l'esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute nei limiti di 40 milioni annui per il 2014 e 2015. Si propone anche una deroga dai limiti imposti dal DL 78/2010 alle spese riguardanti la promozione e comunicazione della manifestazione.

#### **Emendamento modifica principio contabile per Bond e derivati**

All'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:

Il punto 3.23 dell'allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” del DPCM 28/12/2011 concernente “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118” è sostituito dal seguente:

“3.23 La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti all’esistenza di contratti “derivati” in relazione al sottostante indebitamento avviene nel rispetto del principio dell’integrità del bilancio.

Pertanto dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto “derivato”.

Gli eventuali flussi in entrata “una tantum”, conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, - i cosiddetti “up front” - vengono contabilizzati nel titolo 6° delle entrate “accensioni di prestiti”.

Nello stesso modo vengono contabilizzate le regolazioni dei flussi annuali che non hanno natura di scambio di soli interessi.

La regolazione annuale di differenze di flussi di interessi è rilevata rispettivamente, per l’entrata, nel Titolo III e, per la spesa, nel Titolo I del bilancio. L’eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, destinata a garantire i rischi futuri del contatto o direttamente destinabile al finanziamento di investimenti o alla riduzione del debito.

Nel caso di “derivati” che prevedono lo scambio di flussi calcolati su nozionali “bullet/amortizing”, la contabilizzazione viene effettuata all’effettivo costo finale

Nel caso di estinzione anticipata di un derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. mark to market), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo III delle entrate e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese. Nel caso di flusso positivo è necessario:

a) stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall’ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri.

b) ovvero destinare la somma alla riduzione degli oneri finanziari a carico della Regione o all’estinzione anticipata di debito.

## Emendamento in materia di società

Al comma 2, dell’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunta la seguente lett. e quinquies):

*e quinquies) al comma 550 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole “ Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 “ sono sostituite con “ Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 560”*

## Relazione

L’emendamento permette alle società di operare come intermediario finanziario art. 107 TUB, senza essere penalizzate consentendo di operare in modo adeguato agli standard di qualità quali quelli richiesti dalla Banca d’Italia che esercita la vigilanza.



## **Emendamento estinzione crediti tributari non superiori a 30 euro**

Al comma 2 dell'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunta la seguente lett. e sexies):

e sexies) All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «e regionali», sono abrogate.

### **Relazione**

Le disposizioni originarie recate dal comma 10 dell'articolo 3 del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, fissano a 30 euro l'importo minimo (rispetto al precedente importo di 16,53 euro), comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, al di sotto del quale non si può procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( legge di stabilità 2014) all'articolo 1, comma 736, ha apportato modifiche alla citata norma statale sostituendo le parole “, regionali e locali”, con le parole “e regionali”.

Ne consegue che per gli effetti della novellata disposizione, a partire dal 1 gennaio 2014, tale misura si applica ai soli tributi erariali e regionali.

La norma è ritenuta lesiva dell'autonomia finanziaria delle Regioni, in quanto compete solo ad esse la valutazione circa l'economicità delle proprie politiche fiscali. Si rileva, inoltre, che per alcuni tributi regionali, quali ad esempio la tassa automobilistica (motocicli fino a 11 KW, motocarri ed autocarri fino a 4 quintali, etc.) l' importo annuale è inferiore rispetto alla soglia dei 30 euro.

Con il presente emendamento, analogamente a quanto previsto per i tributi locali, viene stabilito che la norma in questione non debba trovare applicazione per le Regioni e che la stessa mantenga la propria efficacia solo con riferimento ai tributi erariali. Si sottolinea, inoltre, l'opportunità che siano le stesse Regioni a stabilire la misura minima da applicare.

In caso di mancato accoglimento della proposta emendativa, le Regioni continuerebbero a registrare una significativa riduzione del gettito della tassa automobilistica regionale.

### **Esclusione dal Patto delle spese relative ai finanziamenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari**

*Dopo il comma 9 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:*

“9-bis). Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, sono escluse dal Patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari, così come individuati dall'articolo 18, comma 1 del D. L. 21 giugno 2013, n. 69.”.

### **Relazione**

In considerazione della stagnazione economica in corso e al fine di incentivare la ripresa mediante impulso alla realizzazione di investimenti infrastrutturali da parte delle PP.AA. si propone l'esclusione



dal Patto di stabilità delle spese necessarie a consentire la continuità degli interventi strutturali prioritari, finanziati dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 69/2013.

#### **Emendamento integrazione alla normativa sulle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione per EXPO**

All'art. 5, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è inserito il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "le società in house degli enti locali soci di Expo Spa" sono aggiunte le seguenti: "e gli Enti regionali impegnati in attività *finalizzate alla realizzazione dell'esposizione universale*";

b) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2016".

#### **Relazione**

L'emendamento risolve alcune criticità in quanto estende anche agli enti regionali impegnati nella attività indispensabili alla realizzazione dell'*Esposizione Universale EXPO MILANO 2015* le disposizioni che introducono, limitatamente alle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione fino al 31 dicembre 2016, le necessarie integrazioni alla normativa sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego per gli enti sottoposti al Patto di Stabilità Interno.

L'emendamento non produce effetti sui saldi di finanza pubblica e la norma non comporta effetti finanziari negativi, essendo salvaguardato il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa connessi alla normativa oggetto. Inoltre, gli interventi previsti restano comunque sottoposti ai limiti del patto di stabilità interno per gli enti territoriali interessati.

#### **Emendamento all'articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 - proroga agevolazione EXPO**

All'art. 5, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, è inserito il seguente comma:

1 ter. Al comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, dopo le parole "*anche se previste in leggi speciali*" sono inserite le seguenti: "*ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015 (ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013 - Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2013, n. 21- ed entrato in vigore in data 19 aprile 2013, come da comunicazione del Ministero degli Affari Esteri – Direttore Centrale per l'internazionalizzazione del Sistema Paese e le autonomie territoriali – protocollo n. 89307 del 19/4/2013)*".



## Relazione

L'emendamento mira ad evitare la perdita – a partire dal 1° gennaio 2014 – delle esenzioni e agevolazioni (in particolare delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale) negli atti relativi ad EXPO 2015

### Emendamento in materia di carburanti erogati nelle zone di confine con Stati non appartenenti alla UE

All'art. 3, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunto il seguente comma:  
9 bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## Relazione

L'emendamento proposto vuole assicurare un sostanziale sostegno all'economia del settore distributivo dei carburanti e di tutto il corrispondente indotto nelle zone di confine, garantendo per altro le entrate derivanti dalle imposte sui redditi. La misura consente il recupero di imposte altrimenti eluse attraverso i consumi oltrefrontiera. Inoltre, in assenza di tale misura si rischierebbe l'apertura di una consistente crisi per i titolari di impianti di distribuzione di carburanti situati nella fascia di confine con Stati non appartenenti alla UE, per la sola Lombardia ammontano a 250 dislocati su 244 comuni, con la connessa riduzione di entrata relativa alle imposte sul reddito e la produzione (IRPEF, IRES e IRAP) e un effetto di trascinarsi sul livello di occupazione in quei territori. L'iniziativa coinvolge circa 1.000.000 di cittadini residenti nelle medesime zone.


Come già detto, attraverso l'emendamento viene rafforzata una modalità di fiscalità incentivata finalizzata anche al recupero di base imponibile non solo in ambito di accise e di IVA. La misura interviene a favore di cittadini, residenti nelle zone di confine, che oggi si approvvigionano oltre confine "esportando" i consumi di carburante.

Ai fini di quanto premesso si illustra, a mero titolo esemplificativo, il caso Lombardia, dove l'incremento dello sconto alla pompa, praticato da settembre del corrente anno, ha consentito un rilevante innalzamento delle vendite giornaliere di carburante di circa il 33,4 % (pari a circa 80 mila litri giornalieri).

L'emendamento, infatti, assicura allo Stato, in termini di accise e di IVA, un incremento di entrata pari a € 25,8 mln annui corrispondente al maggior consumo di carburanti derivanti dall'incremento dello sconto.

Su base annua, l'incremento delle vendite pari a circa 25,1 mln di litri (corrispondente ad un valore di vendite complessive di carburante pari a 100,3 mln di litri annui) assicura maggiori





In assenza di interventi nel senso sopra indicato, essendo lo stanziamento insufficiente a coprire su base annua la misura dello sconto introdotta a settembre scorso, la perdita per il bilancio dello Stato sarebbe quantificabile nella mancanza del maggior venduto riferito ai 25,1 mln di litri su base annua (€ 25,8 mln) che, alle condizioni di cambio e di mercato ordinarie, migrirebbero verso la Svizzera.

La tabella seguente evidenzia, sempre per il caso lombardo, il confronto tra lo scenario 1, riferito allo sconto applicabile con le risorse attualmente disponibili, e lo scenario 2, riferito allo sconto applicabile in caso di incremento di tali risorse comunque necessarie ad assicurare la competitività del prezzo alla pompa praticato in Italia nei confronti della Svizzera.

	<b>Litri erogati</b>	<b>Gettito Accise IVA</b>	<b>Oneri per la + finanza pubblica</b>
<b>SCENARIO 1</b>	75.180.000	€ 77.435.000	€ 18.500.000
<b>SCENARIO 2</b>	100.300.000	€ 103.310.000	€ 28.800.000
<b>Differenze</b>	<b>25.120.000</b>	<b>€ 25.875.000</b>	<b>€ 10.300.000</b>
	<b>SALDO NETTO</b>	<b>€ 15.575.000</b>	



Pertanto, a fronte di un incremento dello stanziamento in questione pari a € 10 mln, si può stimare un aumento di entrate, tra accise e IVA, pari a € 25,8 mln con un beneficio a favore dell'Erario, per la sola Lombardia, di circa € 15,5 mln che da solo è sufficiente a giustificare l'opportunità dell'aumento in questione, al netto dei benefici occupazionali già descritti.

#### **Emendamento per un'efficace integrazione dei provvedimenti commissariali con gli interventi delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale**

All'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, dopo le parole: "*adotta i provvedimenti più idonei*" è inserito il seguente periodo: ", *sulla base degli atti di programmazione regionale in materia di politica del trasporto pubblico locale,*".

#### **Relazione**

La previsione dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL n. 126/ 2013, pone in capo al Commissario ad acta per il rientro del disavanzo della società EAV (trasporto su ferro), il potere di adottare i provvedimenti di rimodulazione del servizio, costi standard, politica tariffaria integrata e aziendale.

La modifica proposta mira a consentire una più efficace integrazione dei provvedimenti commissariali con gli interventi delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale.

#### **Emendamento inerente gestione Parco Nazionale dello Stelvio**

Al comma 2 dell'art.1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n.151 è aggiunta la seguente lett. e *octies*):

e *octies*) al comma 515 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "*nonché al Parco Nazionale dello Stelvio,*" sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

*"Mediante intesa tra lo Stato, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, da concludersi entro il 30 giugno 2014, è definito l'ambito per la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco Nazionale dello Stelvio. La Regione Lombardia può coprire gli oneri di cui al periodo precedente attraverso quota parte del Fondo di cui all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191".*

#### **Relazione**

L'emendamento punta a trasferire la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio a livello locale sui territori delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Lombardia.

Dal presente comma non derivano ulteriori spese a carico del Bilancio dello Stato.

Roma, 23 gennaio 2014

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 6 FEB. 2014



## PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AS 1215

Conversione in legge, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”

Conferenza Unificata straordinaria  
6 febbraio 2014



## **Contabilizzazione IMU FSC**

Aggiungere il seguente articolo:

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera b) comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.
2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.
3. Il Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo».

### **MOTIVAZIONE**

*La previsione normativa in base alla quale il fondo di solidarietà comunale è alimentato da una quota dell'IMU può comportare enormi distorsioni sui bilanci dei Comuni. Tale formulazione, infatti, ha indotto diversi commentatori ad una interpretazione delle norme contabili nel senso di costringere i Comuni a contabilizzare al lordo tutto il gettito dell'IMU, ancorché non di competenza del Comune stesso, per ciò che riguarda la quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a norma del comma 380 della Legge di stabilità 2013.*

*Imporre la contabilizzazione tra le spese del Comune della quota che alimenta il fondo di solidarietà determina per i Comuni:*

- *una duplicazione dell'entrata, in quanto una parte dell'IMU complessiva concorre alla formazione di gran parte dell'entrata da fondo di solidarietà;*
- *un incremento fittizio della spesa corrente, con inevitabili ripercussioni su tutti gli indicatori utilizzati a livello nazionale per il controllo della spesa locale.*

*Si pensi, per fare un esempio, alla determinazione dell'obiettivo ai fini del patto di stabilità interno, alla determinazione dei tagli sui trasferimenti fiscalizzati (basati sulla spesa corrente) o sull'andamento distorto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente.*

*Analoghe possibili distorsioni possono riguardare l'analisi dell'entrata e gli eventuali connessi indicatori.*

*L'emendamento prevede pertanto l'iscrizione in bilancio dell'IMU al netto delle quote che alimentano il fondo di solidarietà comunale, in quanto riguardanti mere regolazioni finanziarie stabilite dalla legge, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dei Comuni.*

*L'emendamento ha lo scopo di evitare che una modifica di contabilizzazione tra un anno e l'altro, senza effettivi finanziari effettivi, determini pesanti ripercussioni attuali e future sui Comuni.*



## **Verifica del gettito dell'imposta municipale propria anno 2013**

### **ARTICOLO 1.**

#### ***(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)***

Alla legge 27 dicembre 2013, n. 174 dopo il comma 729, inserire i seguenti:

*729-bis.* Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

*729-ter.* Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-*bis*.

*729-quater.* In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

#### **MOTIVAZIONE**

*La proposta introduce anche per il 2013 un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU standard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato. Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà).*



*Con il comma 729-quater si prevede la regolazione delle eventuali variazioni in modo da evitare impatti incongrui sulla gestione contabile degli anni 2013 e 2014 per gli enti maggiormente coinvolti dalla revisione, anche ai fini dei saldi relativi al Patto di stabilità interno.*



## **Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli**

### **ARTICOLO 1.**

***(Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)***

Alla legge 27 dicembre 2013, n. 174 dopo il comma 729, il comma 689 è così sostituito:

“689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI.

### **MOTIVAZIONE**

*Il comma 689 prevede l'emanazione di decreti ministeriali riguardanti le modalità di pagamento TARI e TASI, senza menzionare l'obbligo di contestualità del pagamento delle due componenti.*

*È reso obbligatorio l'invio dei modelli precompilati con riferimento sia alla TARI che alla TASI. Tale obbligo è inapplicabile all'intera IUC, mentre con riferimento alla TARI, tale prassi è già costantemente praticata dalla grande maggioranza dei Comuni.*

*L'obbligo di invio dei modelli dovrebbe essere reso facoltativo per i Comuni, mentre le aliquote potrebbero essere adeguatamente pubblicizzate attraverso dispositivi di obbligatoria pubblicazione su siti istituzionali nazionali.*

*Con la proposta emendativa viene resa facoltativa e correlata ad un accordo con i Comuni presso la Conferenza Stato-città l'ipotesi di ulteriore regolamentazione dei pagamenti, che dovrebbe limitarsi a facilitare la precompilazione dei modelli con riferimento alla TARI.*



Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

**Art.**  
**(Misure in materia di pubblico impiego)**

“Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed in regola con i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3 quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti”.

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento viene presentato in quanto il decreto legislativo n.150/2009 all'articolo 65 ha previsto un termine per l'adeguamento dei contratti decentrati alla nuova disciplina recata dallo stesso d. lgs n. 150/2009; si rende pertanto necessaria una salvaguardia del periodo transitorio al fine di evitare contenziosi con conseguenti e rilevanti oneri a carico della finanza pubblica.



**Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:**

**Art.  
(Misure di razionalizzazione della spesa)**

1. *All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell' 80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018";*
  
2. *Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:*
  - a) *dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";*
  - b) *le parole "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004."*
  
3. *All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:*  
*"3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni".*
  
4. *"Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che all'atto della sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3 quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti."*

**MOTIVAZIONE**

**La modifica proposta al comma 1** è necessaria poiché appare indispensabile ampliare, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale e coerentemente con



quanto già previsto per le Amministrazioni statali, le possibilità assunzionali degli Enti locali per i quali il blocco delle assunzioni, molto più incisivo rispetto al blocco attualmente previsto per le Amministrazioni centrali, sta determinando serie difficoltà nell'erogazione di servizi alla comunità. L'emendamento con comporta oneri aggiuntivi in quanto le spese di personale sono computate ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità.

**La modifica proposta al comma 2** è necessaria per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.

**La modifica proposta al comma 3** mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.

**Infine la modifica proposta al comma 4** è necessaria al fine di chiarire in via definitiva la portata applicativa del comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007); l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto è comunque fatto salvo il rispetto degli specifici obblighi di riduzione delle spese di personale e di contenimento delle assunzioni già definiti dalla legge.



*Aggiungere il seguente articolo:*

*All'articolo 1, comma 2, lett. g) del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 le parole "coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico" sono sostituite dalle seguenti: "coloro che siano stati componenti, in via continuativa, di organi di indirizzo politico"*

#### **MOTIVAZIONE**

L'emendamento si rende necessario in quanto in assenza di tale precisazione le cause di inconfiribilità disciplinate dal decreto trovano applicazione, paradossalmente, anche ai casi in cui un soggetto sia stato componente di organi di indirizzo politico per un solo giorno nel corso dell'anno o dei due anni precedenti al conferimento di incarico dirigenziale.





Aggiungere il seguente articolo:

**(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

*Alla fine del comma 551 sono aggiunti i seguenti periodi:*

“In alternativa a quanto stabilito al presente comma ed al comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, l'anno successivo a quello in cui i soggetti del comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 31 dicembre 2014, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di tre anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma ed al comma 552. A regime si applicano le disposizioni di cui ai commi 554 e 555.”

**MOTIVAZIONE**

*E' necessario prevedere una fase di transizione, prima dell'applicazione del vincolo di accantonamento, che permetta ai soggetti in questione di rientrare dalla passività riscontrata ovvero all'ente socio di prevedere una razionalizzare gli stessi, senza vincoli finanziari imposti.*

*Nel caso in cui i succitati soggetti non rispettino le previsioni del piano di razionalizzazione ovvero di rientro, allora vige l'applicazione delle norma in questione, a salvaguardia del processo.*



*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

Le disposizioni contenute nei commi da 550 a 558 della legge 27 dicembre 2013, n.147, non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, servizi alla persona (ex IPAB) e farmacie.

**MOTIVAZIONE**

*La proposta di emendamento è indispensabile in quanto la prevista riformulazione del comma 5 bis dell'art. 114 del d.lgs n. 267/2000 compromette la funzionalità degli Enti che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali, scolastici e per l'infanzia e farmacie, mediante le Aziende speciali o le istituzioni. Il favor verso i succitati soggetti è stato tra l'altro recentemente esteso con una norma contenuta nell'articolo 4 comma 12 nel dl 101/2013, appena convertito in legge. La proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*



Aggiungere il seguente articolo:

**(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

*Al comma 557 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo della disposizione è sostituito dal seguente: "Sono escluse dall'applicazione dei succitati vincoli di cui al presente comma, le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona (ex IPAB) e farmacie; fermo restando l'obbligo di garantire rispetto alle proprie politiche di assunzioni e gestione del personale l'applicazione di principi di riduzione complessiva della spesa. Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50% del totale del valore della produzione."*

**MOTIVAZIONE**

*La proposta è indispensabile in quanto la prevista riformulazione del comma 2 bis dell'art. 18 del dl 112/2008 s.m.i. compromette la funzionalità degli Enti che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali, scolastici e per l'infanzia, farmacie e servizi alla persona mediante le Aziende speciali o le istituzioni. E' lasciata quindi solo ed esclusivamente all'ente locale la responsabilità della non applicazione dei vincoli assunzionali, con conseguenti difformità applicative. Il favor normativo verso i succitati soggetti era stato invece previsto dal legislatore già nel dl 1/2012 s.m.i. e recentemente esteso, con una norma contenuta nell'articolo 4 comma 12 nel dl 101/2013, appena convertito in legge, pertanto va preservato.*



*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

*Al comma 558, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è abrogata;*

**MOTIVAZIONE**

*Al fine di garantire l'adeguata gradualità delle disposizioni in questione che incidono in maniera significativa sia sui soggetti che forniscono servizi ad elevato impatto sociale che sugli enti locali, è necessario eliminare il richiamo a tali particolari categorie di soggetti.*



*Aggiungere il seguente articolo:*

**(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato.

**MOTIVAZIONE**

Le richiamate norme della finanziaria 2008 sono tuttora vigenti e non consentono la costituzione né la partecipazione a società non strettamente attinenti fini istituzionali delle amministrazioni, al netto delle deroghe ivi previste (servizi di interesse generale e centrali di committenza). Non si comprende pertanto l'istituzione di un termine - aprile 2014 - tra l'altro incongruo, che impone la vendita di tali soggetti e ne prevede la cessazione *ope legis* in caso contrario, con ripercussioni finanziarie e sociali.

Tra l'altro la recente legge di stabilità 2014 contiene disposizioni che limitano la possibilità di detenere società che producono perdite, in quanto il socio è pubblico è obbligato a ripianare le stesse tramite la costituzione di uno specifico fondo nel proprio bilancio. Ciò, di fatto, limita quindi l'utilizzo dello strumento societario, se non strettamente necessario.



*Aggiungere il seguente articolo:*

Sopprimere la legge 24 aprile 1941 n. 392 recante “Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari”.

#### **MOTIVAZIONE**

Le spese per gli uffici giudiziari sono attualmente poste in carico ai Comuni in base alla legge 24 aprile 1941 n. 392, ovvero ad una legge pre-repubblicana. I Comuni sostengono tali spese per conto dello Stato ma il rimborso, previsto dalla legge si è progressivamente ridotto negli ultimi anni e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi. Su questo quadro incide poi la riforma della geografia giudiziaria. Si rende indispensabile riportare tali spese alla responsabilità dello Stato essendo al giustizia un servizio statale e non una competenza comunale.



**All'articolo 3, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:**

*“9-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014.*

*9-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.”*

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento di cui al comma 9-bis è finalizzato ad allineare la proroga sulla gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali comunali – differita al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 530, della legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014) –, con quella relativa all'obbligo della Centrale Unica di Committenza, ad oggi prorogata solo fino al 31 dicembre 2013.

Inoltre il comma 9-ter è volto a far salvi gli atti eventualmente avviati dal 1° gennaio 2014.

Infatti i Piccoli Comuni – tenuti sia all'obbligo della gestione associata che della Centrale Unica di Committenza e in considerazione del gran numero di Enti che andranno al voto nella imminente tornata elettorale amministrativa – saranno soggetti ad un sovraffollamento di adempimenti che rischiano seriamente di non poter essere concretamente assolti.



### **Art 3**

#### **(Misure in materia di infrastrutture e trasporti)**

**All'articolo 3** è inserito un nuovo comma:

“10. All'art. 4-ter c.16 legge 26 Aprile 2012 n°44 di conversione del decreto legge 02.03.2012 n°16, il periodo *“In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n°285”* è soppresso.”

#### **Motivazione**

La proposta di modifica è di fondamentale importanza in quanto l'entrata in vigore del secondo periodo dell'art. 4-ter c.16 legge 26 aprile 2012 n°44 di conversione del decreto legge 02.03.2012 n°16 ha creato molta incertezza. E' stato infatti disposto l'avvio della disposizione concernente la ripartizione dei proventi per le violazioni ai limiti massimi di velocità sulla strada tra ente proprietario della strada e ente cui dipende l'agente accertatore, a prescindere dall'emanazione del decreto ministeriale attuativo, pur previsto dalla medesima disposizione. La complessità poi della materia, di carattere prettamente finanziario, fa sì che si renda indispensabile differire l'entrata in vigore della disposizione della ripartizione di tali proventi all'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale in questione, così come era stato previsto nella formulazione originale della norma, poi modificata nel corso del tempo.

L'obiettivo della modifica è di fare chiarezza tra le Amministrazioni interessate su un tema delicato, quale quello delle entrate e le uscite degli Enti locali.





**Dopo l'articolo 7** è inserito un nuovo articolo:

“x. Al comma 28 dell'art.9 del decreto legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: “nell'anno 2009” sono aggiunte le seguenti parole: “con la sola eccezione del lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.”

### **Motivazione**

La modifica intende consentire la piena realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo da parte dei soggetti detenuti in modo che le prestazioni di lavoro accessorio non rientrino nel limite di spesa complessiva del personale come previste dalla normativa vigente.



**Dopo l'articolo 7** è inserito un nuovo articolo:

*“x. Al Capitolo 1551 della tabella N.5 Ministero della Giustizia – Decreto 111878 del 31 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli anni 2013-2014-2015 sono apportate le seguenti modifiche:*

*alla colonna 2013 la cifra 79.776.755 è sostituita dalla seguente cifra: “302.000.000”;*

*alla colonna 2014 la cifra 112.465.897 è sostituita dalla seguente cifra: “302.000.000”;*

*alla colonna 2015 la cifra 105. 506.648 è sostituita dalla seguente cifra: “302.000.000”;*

### **Motivazione**

Le spese per la gestione degli uffici giudiziari sono poste a carico dei bilanci dei Comuni, in base alla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari". Si fa notare che tale previsione risale a prima della nascita della Repubblica e dell'introduzione della Carta costituzionale.

Gli Enti locali, chiamati a sostenere tali spese per conto dello Stato, a fronte di un meccanismo di rimborso disciplinato con il Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998 n. 187, hanno così ottemperato a quanto previsto.

A fronte di una spesa media annuale sostenuta dai tribunali, ed anticipata dai bilanci dei Comuni, stimata a 312 milioni di euro annui, lo Stato non ha però versato ai Comuni il contributo necessario a coprire integralmente le spese sostenute. Come si evince dalla Tabella di seguito, a partire dal 2011 si assiste ad una drastica riduzione delle risorse iscritte nel capitolo di bilancio relativo ai contributi ai Comuni sulle spese per gli uffici giudiziari senza alcuna analisi e previsione degli effetti che tale disposizione avrebbe comportato a danno delle finanza locale e dei bilanci comunali.



## CAPITOLO 1551 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

ANNO	EURO
2011	€ 302.091.567,00
2012	€ 202.815.465,00
2013	€ 79.776.755,00

Pertanto, a fronte di spese anticipate dai Comuni sede di uffici giudiziari per un servizio statale rispetto al 2011, nel 2013 si assiste ad un taglio pari a 222, 3 milioni di euro, ovvero del 73.6%.

Tra gli effetti immediati di tale decurtazione si segnala che per il 2011 il Ministero non ha erogato ai Comuni il saldo previsto dal DPR 187/98 mentre per l'anno 2012 ad oggi non è stato corrisposto nulla.

Pertanto l'obiettivo della proposta emendativa è di ripristinare le risorse sul capitolo di bilancio denominato "**CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI**".

Ad oggi tale riduzione di risorse significa scaricare sulle casse comunali un servizio di diretta competenza statale, nonché minare al rapporto fiduciario tra Stato ed Enti locali. Allo stesso tempo il Ministero della Giustizia, il MEF e l'ANCI potrebbero avviare una rapida verifica finalizzata ad individuare soluzioni alternative tese ad allocare nel modo più economico le risorse utili per le spese degli uffici giudiziari con un sicuro risparmio di spesa complessiva delle stesse.



**Dopo l'articolo 7** è inserito un nuovo articolo:

*“x. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.*

*Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.*

*Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.*

*Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

*I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5 bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. e i.”*

### **Motivazione**

La norma si prefigge lo scopo di ristorare gli Enti territoriali e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile parte delle spese sostenute per fronteggiare il fenomeno delle eccezionali nevicate che ha inciso sul territorio di diverse regioni in un arco di tempo compreso tra l'1 e il 24 febbraio 2012 e non ricomprese nel novero di



quelle autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, a seguito dell'emanazione del decreto di dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dell'8 febbraio dello stesso anno. Infatti, a seguito del DPCM citato, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso, in pari data, alle 11 regioni più colpite dall'ondata di maltempo ed alle strutture operative di cui all'articolo 7 della legge 225/92, una nota sulle modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private, ove sono individuati i criteri per l'ammissibilità e le procedure autorizzatorie utili agli interventi in emergenza. A tale nota è seguita l'autorizzazione del Dipartimento per una spesa complessiva di 15.825.000,30 di euro, ristorata con le risorse individuate dall'articolo 23 comma 9 e 10-bis della legge 95/12. In proposito, in data 28 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è pervenuti al riparto dei fondi individuati dal comma 9 dell'articolo 23 citato.

Per quanto concerne le spese che esorbitano dal computo autorizzato di cui sopra che sono oggetto della disposizione proposta, durante l'incontro sull'emergenza neve svoltosi il 9 febbraio 2012 a Palazzo Chigi, tra il Governo, il Dipartimento della protezione civile e gli enti territoriali, le Autorità di Governo presenti hanno assunto l'impegno di farsi carico di tutte le spese straordinarie sostenute per fronteggiare l'emergenza e di prevederne l'esclusione dal patto di stabilità.

Pertanto, considerato che le risorse individuate dalla legge, assommando ad un importo non superiore ai 15 milioni di euro, risultano assolutamente insufficienti al ristoro delle spese sostenute in emergenza dagli enti intervenuti, la disposizione proposta intende garantire il ristoro delle predette spese ed onorare l'impegno assunto a livello politico. Infatti gli importi risultanti dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle Amministrazioni interessate si attestano intorno a 197 milioni di euro complessivi.

La differenza tra gli importi autorizzati e quelli inerenti gli oneri effettivamente sostenuti per realizzare gli interventi connessi alla situazione di criticità sono gravati sui bilanci degli enti intervenuti. Tale situazione pone gli enti medesimi in condizioni di precarietà e, nel caso degli enti territoriali, può costituire causa di dissesto finanziario.

The image shows an official circular stamp of the President of the Council of Ministers. The stamp contains the text "PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI" around the perimeter and a central emblem. Below the stamp, there is a handwritten signature in dark ink.

**Dopo l'articolo 7** è inserito un nuovo articolo:

“x. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis *“la formazione per i lavoratori può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica per tutte le attività ove non sono presenti macchine necessarie per il ciclo produttivo”*”.

#### **Motivazione**

L'accoglimento della proposta è importante in quanto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non è stata valutata la possibilità per i lavoratori che operano senza l'utilizzo di macchina per il ciclo produttivo, di formarsi anche per via telematica.



**Dopo l'articolo 7** è inserito un nuovo articolo:

“x. All'articolo 6 del dlgs 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera: *“p) un rappresentante dell'ANCI”*”

### **Motivazione**

Le tematiche affrontate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro prevista all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 hanno ricadute sostanziali su tutti i Comuni italiani e conseguentemente sui lavoratori.

In ragione di ciò è indispensabile la presenza di un rappresentante dell'Anci in seno a suddetta Commissione.



## **Ampliamento limite indebitamento**

“All’articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente comma 1-bis.

“1-bis. L’Ente Locale potrà, in ogni caso, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente.”

### **MOTIVAZIONE**

*L’emendamento propone di ampliare il limite all’indebitamento disposto dall’articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo la possibilità di assumere mutui nei limiti delle quote capitale rimborsate, in deroga ai vincoli imposti dall’articolo in oggetto. L’articolo 204 dispone infatti che “(..) l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l’anno 2011, l’8 per cento a decorrere dall’anno 2012 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.”*

*Con l’emendamento si consente agli Enti di reperire risorse sul mercato, e finanziare quindi investimenti, anche se si sono già raggiunti i limiti disposti dalla normativa vigente.*





ACC-3 P.7



CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 5 6 FEB. 2014



EMENDAMENTI AS 1215

**Conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.**

Roma, 17 gennaio 2014

*Articolo 1*

*(modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

**Al comma 2 lettera d) dopo le parole “comma 573,” sono aggiunte le seguenti “è eliminata la parola ‘comunale’, “**

*MOTIVAZIONI*

*Occorre garantire, in linea con lo spirito della norma che parla di “enti locali”, che la procedura di riproposizione del piano di riequilibrio finanziario sia consentita anche alle Province e non solo ai Comuni, e dunque è necessario eliminare la parola “comunale”.*

*L'emendamento non reca oneri aggiuntivi.*



## Articolo 1

(modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

**Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:**

**e bis) Il comma 94 è soppresso**

*(in subordine)*

*e bis) al comma 94, dopo le parole "relative risorse finanziarie" aggiungere le parole "commisurate alle riduzioni delle risorse operate a carico delle province negli anni 2001-2013"*

**e ter) il comma 165 è soppresso**

**e quater) i commi 325 e 441 sono soppressi**

### MOTIVAZIONI

Si rendono necessarie modifiche urgenti alla legge di stabilità per quanto riguarda le seguenti questioni:

*e bis): si tratta di eliminare la previsione della centralizzazione della funzione, da 14 anni svolta dalle province, della tenuta e aggiornamento degli albi provinciali degli autotrasportatori in conto terzi; in subordine si ritiene indispensabile che le risorse finanziarie da trasferire al centro con la relativa funzione tengano conto delle riduzioni finanziarie operate a carico delle Province negli anni in cui queste hanno svolto la funzione. Dunque il trasferimento al Ministero delle Infrastrutture dovrà essere proporzionato alla riduzione di risorse cui hanno fatto fronte le province in questi anni.*

*e ter) è necessario eliminare la norma statale che incide su un tributo proprio delle Province, senza neanche prevedere la necessaria copertura. La norma è incostituzionale ai sensi dell'art. 119 Cost. **Il comma 165 come attualmente formulato si configura come un discriminatorio aiuto alle imprese** (si favoriscono le imprese di noleggio a scapito dei commercianti di veicoli usati); ma **soprattutto il comma 165 si configura come discriminante in materia fiscale perché determina un differente trattamento tributario per i contribuenti in situazioni analoghe** (l'acquisto di un veicolo usato da un concessionario è gravato da IPT, mentre l'acquisto per riscatto a fine contratto di leasing non è gravato da IPT)*

*e quater) occorre **eliminare la previsione dei commissariamenti delle Province**, contenuto nei commi 325 e 441, **poiché essi sono incostituzionali, privi di base normativa, ed impropriamente contenuti nella legge di stabilità, essendo norme di carattere ordinamentale che, ai sensi della legge di contabilità pubblica, non possono essere inseriti nella legge di stabilità annuale.***

Tali emendamenti non recano oneri aggiuntivi.



## Articolo 6

*(Disposizioni finanziarie in materia di Province)*

**Al comma 1 dopo le parole “all’anno 2013” aggiungere le parole “e 2014”**

**Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:**

**1 bis) Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell’imposta sui premi delle assicurazioni RC AUTO spettante alle Province medesime, non può essere superiore al 50% del gettito riscosso nello stesso mese dell’anno precedente. Qualora entro il mese di giugno il recupero di cui al precedente periodo effettivamente operato risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta soglia non trova più applicazione. Per l’anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.**

**Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell’Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all’anno 2014, come derivanti dall’applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente.**

**Dal 1<sup>o</sup> gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 1<sup>o</sup> marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre”**

*Conseguentemente:*

**all’allegato 1, la colonna dell’anno 2013 si intende anche per l’anno 2014**

### **MOTIVAZIONI**

*L’attuale situazione del comparto Province, a seguito dei tagli operati dall’articolo 6, vede un contributo all’erario di complessivi 274 milioni annui per il 2013 e per il 2014: le 57 Province incapienti vedono distogliere dalle proprie entrate tributarie complessivi 467 milioni di euro, mentre le restanti 45 Province restano titolari ancora di spettanze pari a 193 milioni.*

*Il ritardo con cui si è proceduto alla individuazione della riduzione di risorse ai sensi della spending review (comma 7, art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95) ha determinato due effetti: mancato recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle Province c.d. “incapienti” delle risorse che alimentano il fondo sperimentale di riequilibrio delle Province/trasferimenti per Sicilia e Sardegna e, di conseguenza, mancata definizione delle*



*spettanze per le Province per l'anno 2013 e dunque mancata erogazione delle stesse entro l'anno di riferimento.*

*Quindi 45 Province non hanno ricevuto spettanze per 193 milioni nell'anno 2013, determinando già forti criticità di cassa. Occorre garantire quanto prima le risorse ad esse spettanti; per il medesimo motivo è necessario altresì che le spettanze 2014 vengano erogate al massimo entro il mese di settembre 2014.*

*Ovviamente, essendo così imponente il taglio 2013/2014, occorre che le 57 Province incapienti non incorrano in possibili crisi di liquidità: per questo si rende necessario limitare il recupero al massimo al 50% del flusso Rcauto mensile.*



## Articolo 6

*(Disposizioni finanziarie in materia di Province)*

**Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:**

**1bis. In vista della futura trasformazione delle Province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'art.31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n.183, non si applica alle Province che non rispettano il patto per l'anno 2013.**

### **MOTIVAZIONE**

*Gli ingenti tagli operati a carico delle Province ammontano nel triennio 2011-2013 a 2.115 milioni di euro, di fatto insostenibili, pregiudicano per molti enti il conseguimento degli obiettivi di patto. Il permanere della sanzione che prevede un taglio di risorse nell'anno successivo pari allo sforamento dell'anno 2013 di fatto comporta il default dell'ente che inevitabilmente andrebbe a ricadere sulle città metropolitane, sui comuni e sulle unioni di comuni che erediteranno le funzioni (e le relative risorse) delle Province come previsto dal disegno di legge in approvazione alla Camera di riordino delle province, unioni di comuni e città metropolitane.*

*L'emendamento non comporta oneri, poiché disapplica una sanzione per singoli enti solo nel caso in cui si raggiunga, come comparto, gli obiettivi assegnati.*

